



Tel. 0564 861111
Fax 0564 860648

COMUNE DI ORBETELLO
Provincia di Grosseto
Piazza del Plebiscito, 1 – 58015 – Orbetello (GR)

C.F. 82001470531
P.I. 00105110530

Ordinanza N. 44 del 25-02-2025 - 8/2025 Settore SETTORE LAVORI PUBBLICI

Oggetto: PROVVEDIMENTI AI SENSI DELL'ART. 50 DEL D.LGS. 267/2000 PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA E PRIVATA INCOLUMITÀ PER MOTIVI IGIENICO-SANITARI – REGOLAMENTAZIONE SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI AD ANIMALI - REVOCA E SOSTITUZIONE ORDINANZA.

IL SINDACO

Premesso che con Ordinanza Sindacale n. 269 del 6 dicembre 2024 si provvedeva ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 a regolamentare la somministrazione di alimenti ad animali per la tutela della pubblica e privata incolumità per motivi igienico – sanitari.

Dato atto che la summenzionata Ordinanza n. 269/2024 conteneva alcuni errori materiali che richiedono una correzione.

Ritenuto, pertanto, necessario:

- . procedere alla revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 269 del 6 dicembre 2024;
- . sostituire il provvedimento contingibile e urgente con il testo di seguito riportato.

Preso atto, pertanto, che:

- . all'Ente pervengono quotidiane segnalazioni in merito agli inconvenienti igienico sanitari derivanti dalla presenza sul territorio, e in particolare nei centri abitati, di ratti e piccioni in conseguenza della condotta di alcuni soggetti che, ripetutamente, abbandonano sul territorio avanzi di cibo;
- . tali condotte comportano l'incremento della popolazione volatile e di ratti presente sul territorio, costituendo un richiamo anche per vari animali selvatici, e contribuiscono al degrado e alla compromissione dell'igiene e sanità delle aree pubbliche e private che sono quotidianamente sporcate a causa dell'abbandono di cibo;

Considerato che nel corso dell'anno 2024 è stato necessario disporre molteplici interventi di derattizzazione (Ordinanze n. 30/2024, n. 50/2024, n. 97/2024, n. 120/2024, n. 122/2024, n. 162/2024, n. 239/2024) in ragione della massiccia presenza di ratti sul territorio comunale

Viste le numerose lamentele ed esposti presentati dai cittadini in conseguenza delle condizioni igienico-sanitarie e di decoro di alcune zone dei centri abitati del Comune;

Considerato che il Regolamento di igiene urbana è attualmente in fase di predisposizione e la sua approvazione è prevista nel corso dell'anno 2025, e che lo stesso sostituirà la presente ordinanza al momento della sua entrata in vigore;

Dato atto, pertanto, che allo stato attuale non è prevista una specifica norma sanzionatoria in caso abbandono di cibo che comporta situazioni di degrado del territorio;

Considerato, altresì, che:

- . la legge quadro nazionale in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo n. 281/1991 prevede che *“lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali di affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti e il loro abbandono, al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente”*;
- . in linea con il prevalente indirizzo giurisprudenziale è opportuno regolare le condotte sopra menzionate mediante specifico provvedimento che contemperi le esigenze di prevenzione delle situazioni di degrado del territorio e di rischio per la salute pubblica con il rispetto della normativa vigente in materia di tutela e benessere degli animali

Ritenuto, pertanto, nelle more dell'approvazione del regolamento di cui sopra, al fine di tutelare la salute e l'igiene pubblica nonché di prevenire situazioni di degrado del territorio comunale, di emanare apposito provvedimento che, vietando la dispersione incontrollata di alimenti sul territorio comunale, prescriva ai cittadini di:

- . somministrare cibo agli animali solamente mediante idonee ciotole, con divieto assoluto di gettare direttamente al suolo gli alimenti o di utilizzare contenitori monouso in plastica, carta o cartone, anche al fine di mantenere un corretto decoro cittadino e prevenire l'inquinamento ambientale;
- . provvedere, a seguito di tale pratica, alla rimozione completa dei contenitori per gli alimenti e agli eventuali residui alimentari nonché alla pulizia dell'area nella quale avviene la somministrazione di cibo;

Richiamato l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 267/2000;

Visti:

- . il R.D. n. 1265/1934 e ss.mm.ii. recante "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie";
- . la Legge n. 281/1991 recante "Legge Quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo";
- . il D.lgs. n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- . la L.R.T. n. 59/2009 recante "Norme per la tutela degli animali" e il relativo Regolamento di attuazione 4 agosto 2011, n. 38/R;

DISPONE

la revoca dell'Ordinanza Sindacale n. 269 del 6 dicembre 2024.

ORDINA

Al fine di tutelare la salute pubblica e di prevenire situazioni di degrado del territorio comunale, nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela e benessere degli animali

1. che la somministrazione di cibo agli animali da parte dei cittadini possa avvenire solamente idonee ciotole, con divieto assoluto di gettare direttamente al suolo gli alimenti o di utilizzare contenitori monouso in plastica, carta o cartone, anche al fine di mantenere un corretto decoro cittadino e prevenire l'inquinamento ambientale;
2. che, a seguito di tale pratica, si debba provvedere alla:
 - a. rimozione completa dei contenitori per gli alimenti e agli eventuali residui alimentari;
 - b. alla pulizia dell'area nella quale avviene la somministrazione di cibo.

AVVISA

Che la vigilanza sulla osservanza della presente ordinanza è demandata al Corpo di Polizia Municipale di Orbetello ed a chiunque altro spetti sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

Che avverso il presente atto è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale Toscana secondo le modalità di cui alla Legge 06 dicembre 1971, n° 1034, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione.

L'inottemperanza della presente ordinanza, riscontrata dai competenti organi di controllo, comporta l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro ai sensi dell'art. 7-bis del TUEL (D.lgs. n. 267/2000) osservando le modalità della procedura prevista dalla Legge 689/81.

DISPONE ALTRESÌ

1. la trasmissione tramite PEC del presente provvedimento alla:
 - . Prefettura di Grosseto – piazza f.lli Rosselli 1 – 58100 Grosseto
 - . Al Comando Stazione dei Carabinieri di Orbetello
 - . Comando di Polizia Municipale di Orbetello
 - . All'Azienda USL Toscana Sud Est – Dipartimento della Prevenzione – Unità Funzionale Igiene, Sanità Pubblica e Nutrizione – Zona Colline dell'Albegna
2. di dare opportuna pubblicità della presente Ordinanza tramite:
 - . Pubblicazione sul Sito del Comune a cura del Servizio Gestione Informatica;
 - . URP del Comune di Orbetello il quale provvederà alla necessaria pubblicità delle presenti disposizioni, nei modi che consentano la più capillare informazione per i residenti.

Il Sindaco

Andrea Casamenti

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate.